

COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone

Albo n. 706
del 3.12.2025 al 18.12.2025
Ingresso

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 03.12.2025

OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF anno 2026. Presentazione al Consiglio Comunale.

L'anno duemila**VENTICINQUE**, addì **TRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forma di legge

Presiede l'adunanza il Sig. **CAMPOLI MATTEO** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

		Presente	Assente
Campoli Matteo	Sindaco	X	
Del Monte Fabio	Assessore	X	
Caponera Alfredo	Assessore		X

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. **Franco Loi**

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - o che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - o che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10/03/2007 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate utilizzando il simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF disponibile sul portale del federalismo fiscale e tenendo conto di quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale:

1. di confermare l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2026 nella medesima misura fissata per l'anno 2025 dello 0,7 per cento;
2. di confermare la soglia di esenzione di € 10.000,00, quale "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta"; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, nell'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2026-2028;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Simulatore Addizionale comunale IRPEF per cassa

Comune di FUMONE

Riepilogo simulazione per aliquota Unica

Addizionale Comunale IRPEF di cassa

	Gettito di cassa anno 2024		Gettito di cassa anno 2025		Gettito di cassa anno 2026	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Acconto	34.455,92	42.112,79	36.811,88	44.992,30	36.759,15	44.927,85
Saldo	81.881,06	100.076,85	88.250,34	107.861,52	85.718,62	104.767,21
Totale	116.336,98	142.189,64	125.062,22	152.853,82	122.477,78	149.695,06

Aliquota anno d'imposta 2025: 0,70%

Soglia di esenzione 2025: 10.000,00€

Aliquota anno d'imposta 2024: 0,70%

Soglia di esenzione 2024: 0,00€

Aliquota anno d'imposta 2023: 0,70%

Soglia di esenzione 2023: 10.000,00€

La base informativa utilizzata per i calcoli sono le dichiarazioni dell'anno d'imposta 2022, proiettate in avanti sulla base di opportuni coefficienti Istat.

- **Gettito di cassa anno 2024:** gli importi riflettono il gettito teorico di cassa 2024, costituito dal saldo dell'anno d'imposta 2023 e dall'aconto dell'anno d'imposta 2024, entrambi calcolati **sulla base delle aliquote e soglie applicabili all'anno d'imposta 2023, risultanti dal sito del Dipartimento delle Finanze al 17/11/2024.**

- **Gettito di cassa anno 2025:** gli importi riflettono il gettito teorico di cassa 2025, costituito dal saldo dell'anno d'imposta 2024 e dall'aconto dell'anno d'imposta 2025, entrambi calcolati **sulla base delle aliquote e soglie applicabili all'anno d'imposta 2024, risultanti dal sito del Dipartimento delle Finanze al 17/11/2024.**

- **Gettito di cassa anno 2026:** **GLI IMPORTI RIFLETTONO IL RISULTATO DELLA SIMULAZIONE, sulla base delle aliquote e soglie dell'anno d'imposta 2025 inserite dall'utente nella schermata precedente, applicate al saldo dell'anno d'imposta 2025 e all'aconto dell'anno d'imposta 2026.**

Si ricorda, infatti, che per effetto delle semplificazioni in materia di addizionale comunale all'irpef (D.lgs. 21.11.2014), eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote, soglie e scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2025, **avranno impatto sul gettito di cassa solo a partire dal 2026.**

[Indietro](#)

Assistenza tecnica

Contattare il numero verde
dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

Il servizio di assistenza telefonica, qualora lo ritenga necessario, si può avvalere di Bomgar Remote Support Software per accedere ed intervenire su computer remoti, garantendo i più elevati livelli di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, con le modalità esposte nella [guida-pdf](#)



COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF anno 2026 – Proposta al Consiglio Comunale.

.....
SERVIZIO: _____

Visto: L'ASSESSORE COMUNALE

DATA _____ f.to _____

Esercizio finanziario _____ Somma da impegnare/liquidare € _____
INTERVENTO _____ DISPONIBILITÀ _____

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 quarto comma del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, N. 267).

DATA _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Parere di regolarità TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 primo comma del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267) in merito alla proposta di deliberazione. I sottoscritti esprimono i pareri di cui al seguente prospetto.

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI _____

Data
03.11.2015

Il Responsabile del Servizio interessato



Parere di regolarità Contabile

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI _____

DATA
03.11.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario



IL PRESIDENTE



IL SECRETARIO



Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000, e viene eseguita sul sito web www.comunedifumone.it all'Albo Pretorio ON LINE

dal 3.12.2025 al 18.12.2025 ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009

Data 3.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000 il giorno 3.12.2025

- Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4)
 Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Data 3.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Zandri Simonetta

Per copia conforme

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Zandri Simonetta